




PROVINCIA DI VERCELLI

Pianificazione Territoriale e Urbanistica,
Rapporti con il Territ., Trasporti

UFFICIO Energia e Impianti Energetici



Atto N. 1319

N. Mecc. PDET-1326-2010 del 04/05/2010

del 05 10 2010

Oggetto: D.Lgs n. 387/2003 art. 12, e s.m.i. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di "Impianto di produzione di energia elettrica da biogas" situato nel Comune di ALICE CASTELLO (VC). Società' Agricola Cascina Bertona srl, con sede legale in Alice Castello, Strada Vicinale delle Plaie

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- In data **10.07.2009** la Ditta **Società Agricola C.na Bertona srl**, (C.F./P.IVA 02338410026) con sede legale in Alice Castello, Strada Vicinale delle Plaie, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un "Impianto agricolo per la produzione di energia da biogas, presso la sede operativa di Alice Castello, strada Vicinale delle Plaie" situato in Comune di Alice Castello (VC), ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.
- Il Progetto consiste nella realizzazione di un impianto di biogas per la produzione di energia elettrica e termica, volto a "valorizzare la produzione agricola e recuperare gli effluenti zootecnici a scopo energetico".
- L'impianto sarà ubicato nel Comune di Alice Castello sul terreno censito al catasto terreni al foglio 20 mappali 23,128,221 e una piccola porzione del 231 di proprietà della Società Agricola Cascina Bertona Srl, avrà una potenza termica di 2.462 kW e una corrispettiva potenza elettrica pari a 999 kW,
- La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 180 giorni dal 10.07.2009, salvo interruzione dei termini del procedimento.
- Con nota n. 0054032 del 22.07.2009 è stata indetta e convocata Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. per il 25.08.2009, ore 10; è stato inoltre richiesto di effettuare il pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (DGP n 1863 del 08.05.2008), con nota n. 58129 del 7.08.2009.
- Per necessità organizzative dell'Ente la Conferenza è stata rinviata al 2.09.2009, ore 10.

- In data 2.09.09 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi, al termine della quale si è stabilito di richiedere integrazioni, sulla base delle risultanze della conferenza stessa.
- In data 30.10.2009 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa al Progetto,
- Con nota 82565 del 9.11.2009 è stata convocata la seconda conferenza dei Servizi per la data del 4.12.2009. Al termine della stessa si è stabilito di accogliere la richiesta del Proponente di fornire le integrazioni e gli adeguamenti progettuali rispetto a quanto emerso dall'esame della Conferenza stessa, entro 30 giorni dall'invio del verbale, salvo motivate proroghe.
- Il verbale dalla Conferenza è stato spedito con nota datata 18.12.2009, n. 0093486, e i termini del procedimento sono stati sospesi fino al 18 gennaio 2010, salvo motivate proroghe
- Il proponente, con nota datata 13 gennaio 2010, protocollata in arrivo al n. 4593 del 18 gennaio 2010, ha richiesto proroga di 15 giorni per la presentazione delle integrazioni.
- Con nota n. 004293 del 15.01.2010 è stata accolta la richiesta avanzata, disponendo la proroga della sospensione dei termini fino al 2 febbraio 2010.
- La documentazione integrativa è pervenuta il 26 gennaio 2010, prot. in arrivo n. 7388; i termini del procedimento sono ripartiti dalla data del 26 gennaio 2010.
- Con nota 9573 del 2.2.2010 è stata convocata la terza conferenza dei Servizi per il 5 marzo 2010, che si è conclusa:
 - ritenendo che l'impianto proposto possa essere autorizzato;
 - proponendo l'adozione del provvedimento conseguente di "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., per il Progetto presentato in data 10.07.2009, così come integrato in data 30.10.2009 e 26.01.2010, dalla Soc. Agricola Cascina Bertona srl, con sede legale in Alice Castello, Strada Vicinale delle Plaie;
 - subordinando il rilascio del provvedimento a tutte le prescrizioni individuate in sede di Conferenza di cui agli allegati al verbale della stessa e sulla base di quanto emerso nella riunione, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata marzo 2010; .
- Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, il Proponente ha trasmesso in data 10.07.2009 i seguenti elaborati progettuali delle opere e documentazione tecnico-amministrativa inerente l'intervento, costituiti da:
 - Estratto C.T.R. SCALA 1:10000
 - Estratto del P.R.G.
 - Relazione tecnica datata 6 luglio 2009, a firma del p.a. Roberto Frova iscritto al collegio prov.le dei periti agrari n. 507
 - Documentazione fotografica
 - Relazione geologico applicativa
 - Copia del contratto per l'erogazione di acqua potabile ad uso domestico
 - Copia del contratto per l'erogazione di acqua potabile ad uso agricolo
 - Copia parere Vigili del Fuoco del 3.03.2009 prot. n. 2322
 - Progetto:
 - Tav. 1 Esistente
 - Tav. 2 Esistente e progetto
 - Tav. 3 Piante
 - Tav. 4 Sezione
 - Tav. 5 Prospetti
 - Tav. 6 Mitigazioni
- In data 30.10.2009 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa al Progetto, costituita da:
 - Studio di impatto acustico, datato dicembre 2008, elaborato da Envia di San Giorgio Canadese

- Relazione Tecnica – Integrazione., datata 26 ottobre 2009, a firma del p.a. Roberto Frova iscritto al collegio prov.le dei periti agrari n. 507
- Relazione geologico-applicativa , aggiornamento del 2.09.2009
- Tav. 1/10 Rilievo planoaltimetrico-definizione fabbricati in progetto-demolizione
- Tav. 2/10 Inquadramento territoriale – limite di proprietà
- Tav. 3/10 Tavola RFI – Cavidotto Enel – Piezometri in progetto
- Tav. 4/10 Viabilità interna ed esterna in fase di costruzione e ad impianto funzionante a regime
- Tav. 5/10 Tavola scarico acque meteoriche
- Tav.6/10 Sezioni in progetto
- Tavola 7/10 Viste in Pianta
- Tav. 8/10 Sezioni
- Tav. n. 9/10 Prospetti
- Tav. 10/10 Mitigazioni
- Ricevuta versamento spese istruttoria
- Fascicolo “allegati”:
 1. Copia atto di compravendita n. 180773/34156 tra Bertin Cesarino e Società agricola Cascina Bertona srl del tenimento agricolo denominato “C.na Bertona”
 2. Dichiarazione Edilcave in data 13.10.2009
 3. Copia di scrittura privata tra Aspasia srl di Bianzè e Bagnod Roberto per la fornitura di refluo zootecnico
 4. Copia di atto notorio per la voltura da Bagnod Roberto a “Società agricola C.na Bertona” con allegate identificazioni catastali delle proprietà
 5. Elenco terreni disponibili per la produzione di biomassa con identificazioni carasrali
- La documentazione presentata con le integrazioni del 26.01.2010 è costituita da:
 - Relazione Tecnica – II integrazione - datata 28 dicembre 2009 a firma del p.a. Roberto Frova iscritto al collegio prov.le dei periti agrari n. 507
 - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo datata gennaio 2010 a firma dell’Ing. Luigi Rinaldi iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8184
 - Tav. 7/10 aggiornata al 28.12.2009 “Viste in pianta”
 - Tav. 8/10 aggiornata al 28.12.2009 “Sezioni”
 - Tav. U datata 22.12.2009 “Tavola integrazione RFI . Autorizzazione ai sensi del DPR 753/80

Evidenziato che il D.Lgs. n.387/2006, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il rilascio dell’Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.

Preso atto che:

Preso atto che Il Comune di Alice Castello, in sede di Conferenza dei Servizi del 05.03.2010, ha depositato la nota n. 1186 del 2.03.2010, (Allegato sub. B), richiedendo alla Segreteria della Conferenza dei Servizi l’inserimento di alcune prescrizioni , specifiche del permesso a costruire;

Visto:

- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, ed in particolare l’art.3 “Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l’attuazione del piano regionale;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione” pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 “Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti” nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la propria deliberazione n. 589 del 3 agosto 2009 “Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

Vista la Deliberazione Commissariale n. 9 del 27.04.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, i cui contenuti si intendono qui interamente ribaditi, con la quale si è stabilito:

- 1) Di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, della Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 25.03.2010 (Allegato sub B alla deliberazione stessa), contenente la proposta di adozione del provvedimento autorizzativo conclusivo del procedimento, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 2.09.2009, 04.12.2009 e 05.03.2010 (Allegato sub C alla deliberazione stessa), relativo al Progetto di “Impianto di produzione di energia elettrica da biogas” situato nel Comune di ALICE CASTELLO (VC), presentato dalla Società Agricola Cascina Bertona srl, con sede legale in Alice Castello, Strada Vicinale delle Plaie.
- 2) Il Dirigente del Settore competente, in relazione alle sue funzioni, provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti o gli atti di cui alle previsioni dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, e della normativa di settore.

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 25.03.2010, allegata alla deliberazione n. 9 del 27.04.2010.

Considerato che l'impianto di combustione per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas, di potenza termica nominale complessiva inferiore ai 3 MW, ai sensi dell'art. 269, c. 14 lettera e) del D.Lgs. n° 152/06 non è sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Considerato che l'impianto è comunque soggetto al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, paragrafo 1.3 lettera a) dell'Allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/06, che vanno verificati mediante lo svolgimento di campagne di misura iniziali e periodiche; in occasione di tali verifiche risulta opportuno procedere alla determinazione di valori di emissione di altri inquinanti che potrebbero originarsi dal ciclo produttivo, in particolare "ammoniaca come NH₃", "ossidi di zolfo come SO₂" e "polveri totali".

Considerato che il biogas utilizzato, inoltre, deve rispondere alle caratteristiche di cui alla Parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06 (biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste).

Preso atto di quanto precisato dalla Ditta in merito ai quantitativi di materiale di scavo, pari 19.088 mc (scotico + tout venant) che saranno riutilizzati all'interno del medesimo sito senza alcuna trasformazione.

Ricordato che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs 152/06 "*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato*". Pertanto tutto il materiale derivante dalle operazioni di scavo non riutilizzato a fini di costruzione e allo stato naturale nel sito da cui è stato scavato dovrà essere gestito come rifiuto.

Preso atto inoltre che, relativamente ai 5.500 mc di materiale destinato alla produzione di cls la Ditta dichiara che "*tale materiale inerte verrà dato in conto lavorazione ad un impianto (Ditta Edilcave) che effettuerà solamente una vagliatura (selezione granulometrica per assicurare il corretto fuso per il cls) ed un c.d. lavaggio (per l'asportazione della frazione più fine che comprometterebbe le caratteristiche di resistenza del futuro cls), senza alcuna trasformazione*" e che delle analisi di laboratorio effettuate dimostrano il rispetto dei limiti previsti nella Parte IV, Titolo V, Allegato 5 - Tab. 1 colonna B del D. Lgs. 152/06. Le "Linee Guida Regionali per la Gestione delle Terre e Rocce da Scavo", che, rappresentano la linea di indirizzo regionale in materia, definiscono le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle T&R in impianti che ne effettuano il riutilizzo al di fuori della normativa rifiuti (rif. comma 1 dell'articolo 186). Nel dettaglio le Linee Guida stabiliscono che "*le terre e rocce da scavo, la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, possono essere utilizzate nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.)*". Si ritiene che l'attività descritta dalla Ditta come semplice "vagliatura e lavaggio senza ulteriori trasformazioni" non rispecchi le condizioni previste dalle Linee Guida Regionali. Pertanto la Ditta dovrà gestire tale materiale come rifiuto nel rispetto delle disposizioni in materia di cui alla Parte IV del D.Lgs.152/06 ovvero nel rispetto dell'art. 185 del D.Lgs 152/06.

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dalla Ditta Società Agricola Cascina Bertona srl, con sede legale in Alice Castello, Strada Vicinale delle Plaie, composto degli elaborati sopra indicati.

DETERMINA

- 1) Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi ed al disposto della Deliberazione Commissariale n. 9 del 27.04.2010.
- 2) Di approvare il Progetto di "Impianto di produzione di energia elettrica da biogas" P_e 999 kW e $P_t = 2.462$ kW situato nel Comune di ALICE CASTELLO (VC), sulle particelle censite al foglio 20, mappali 23, 128, 221 ed una piccola porzione del 231, site in zona agricola come da PRG vigente, composto dei documenti ed elaborati elencati in premessa.
- 3) Di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell' "Impianto di produzione di energia elettrica da biogas" situato nel Comune di Alice Castello (VC), ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., in capo alla Ditta Società Agricola Cascina Bertona srl, con sede legale in Alice Castello, Strada Vicinale delle Plaie, nel rispetto delle prescrizioni elencate nel documento allegato sub A) alla presente determinazione, con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni e nulla-osta conclusivi espressi dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (Allegato sub B).
- 4) Di disporre la durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., per anni quindici (15); ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il proponente o il gestore dell'impianto è tenuto a presentare regolare istanza alla Provincia di Vercelli almeno cinque (5) mesi prima della data di scadenza.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
- 6) Gli allegati: A), costituito da n.6 pagine e B), costituito da n.3 pagine, sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di Alice Castello e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott.ssa Manuela RANGHINO)

